

**REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEI PERIODI
PRECEDENTI L'ISTITUZIONE DELL'ENTE**

(ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di
previdenza dell'ENPAB

**E DEI PERIODI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO PROFESSIONALE**

ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza
dell'ENPAB

Art. 1

Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione, hanno facoltà di riscatto dei periodi di attività libero-professionale di Biologo effettivamente svolta prima dell'istituzione dell'Ente fino ad un massimo di cinque annualità.

E' altresì ammessa la facoltà di riscatto dei periodi di studio necessari al conseguimento del titolo professionale non superiori alla durata del corso legale di laurea.

Art. 2

Presentazione della domanda

La facoltà di riscatto può essere esercitata da parte dell'iscritto in qualsiasi momento. La domanda, che deve essere redatta obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente, va corredata da idonea autocertificazione circa il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto .

Art. 3

Onere del riscatto

Gli iscritti ammessi al riscatto sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato nella seguente maniera: si procede al calcolo della media dei redditi professionali conseguiti dal richiedente nei cinque anni precedenti all'anno in cui viene presentata la domanda.

L'iscritto determina quindi l'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 comma 1ter del regolamento (10,12,14,16,18,20%).

Il risultato costituisce l'importo che va versato per ogni anno riscattato.

In ogni caso il contributo dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

I contributi effettivamente versati a titolo di riscatto sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sono considerati come oneri personali per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta a norma del comma 1, lett. E), dell'art. 10 del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente delibera in merito alla richiesta di riscatto ed alla misura degli oneri da corrispondere.

Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento sarà assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà manifestare l'accettazione dell'onere da versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5.

La mancata accettazione, entro il termine assegnato, comporterà la decadenza dell'ammissione al riscatto.

Art. 5

Pagamento dei contributi

L'accettazione da parte dell'iscritto dell'atto consiliare di cui all'art. 4 deve essere accompagnata dal contestuale versamento del relativo onere contributivo.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione per l'intero importo dovuto, ovvero, su richiesta dell'iscritto, in un numero di rate mensili non superiore a ventiquattro.

In tal caso è dovuto il versamento di almeno tre rate all'atto dell'accettazione. Le rate successive saranno accreditate alla posizione dell'iscritto con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Effetti del riscatto

I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, regolarmente corrisposti, incrementano esclusivamente l'entità della contribuzione soggettiva agli effetti della determinazione del montante contributivo.

I versamenti effettuati tanto in unica soluzione quanto in forma rateale sono contabilizzati tempo per tempo negli anni in cui gli stessi sono effettuati.

Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dall'art. 14, comma 4, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'Ente.

Art. 7

Decesso del richiedente

Qualora intervenga, successivamente alla presentazione della domanda, il decesso dell'iscritto è data facoltà ai superstiti dello stesso, individuati ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto al precedente art. 6.